

DECRETO 17 marzo 2016.

**Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 16 della citata direttiva 2000/29/CE a tenore del quale ciascuno Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che un focolaio di *Popillia japonica*, organismo nocivo da quarantena incluso nell'allegato I, parte A, sezione II della direttiva 2000/29/CE, è stato rinvenuto nel 2014 nel Parco del Ticino in un'area ricadente tra le Regioni Lombardia e Piemonte;

Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie nazionali per impedire la diffusione di *Popillia japonica* nel territorio della Repubblica italiana;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 24 febbraio 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza peiniante per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 3 marzo 2016.

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman.

Art. 2.

*Indagini sul territorio nazionale*

1. I servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza di *Popillia japonica* nel territorio di propria competenza.

2. Le indagini sono effettuate con rilevazioni visive, mediante trappole a feromoni e con i carotaggi del terreno nelle aree che i servizi fitosanitari regionali individuano come maggiormente a rischio di introduzione e, prioritariamente, nelle aree limitrofe ai porti e agli aeroporti.

3. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente per iscritto al servizio fitosanitario centrale il ritrovamento di *Popillia japonica* in una zona del territorio di competenza dove la presenza dell'organismo nocivo non era conosciuta o si riteneva fosse stata eradicata.

4. Il servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione Ue e agli altri Stati membri ogni ritrovamento di cui al comma 3.

Art. 3.

*Definizione delle zone delimitate*

1. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono tempestivamente la zona delimitata in conformità al comma 2, nel caso in cui le indagini di cui all'art. 2, comma 1, confermano la presenza di *Popillia japonica* in una determinata zona.

2. La zona delimitata è costituita dalla zona infestata e dalla zona cuscinetto.

La zona infestata comprende tutto il territorio dei Comuni in cui la presenza di *Popillia japonica* è stata confermata.

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 3 km intorno alla zona infestata.

3. Se la presenza di *Popillia japonica* è confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona delimitata sono di conseguenza modificati.

4. La delimitazione della zona può essere revocata, se le indagini di cui all'art. 2, comma 1 non rilevano per un periodo non inferiore a due anni consecutivi alla presenza di *Popillia japonica* nella zona delimitata.

5. In deroga al comma 1, il servizio fitosanitario regionale può decidere di non definire una zona delimitata, nel caso di rinvenimento di un esemplare adulto isolato di *Popillia japonica* e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:


a. vi è motivo di credere che l'organismo nocivo sia stato introdotto di recente nella zona;

b. non è stata riscontrata ulteriore presenza dell'organismo nocivo sulla base di un monitoraggio specifico condotto nella zona, che include l'utilizzo di trappole a feromoni.

Art. 4.

*Aree a rischio*

1. I servizi fitosanitari regionali individuano nella zona infestata le aree considerate a rischio per il potenziale trasporto passivo di *Popillia japonica*, quali aeroporti, porti, parcheggi e centri di logistica, e predispongono adeguati piani di gestione fitosanitaria.



2. Nei piani di cui al comma 1 sono indicate le misure da applicare, che comprendono:

- a. l'eliminazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti, mediante operazioni di sfalcio, diserbo e trinciatura;
- b. l'esecuzione di idonei trattamenti insetticidi;
- c. la temporanea interdizione del sito o parte di esso;
- d. eventuale posizionamento di trappole a feromoni;
- e. ogni altra misura ritenuta idonea ad evitare il trasporto passivo.

#### Art. 5.

##### *Misure fitosanitarie in caso di ritrovamento in area indenne*

1. In caso di accertamento della presenza di *Popillia japonica* in un'area indenne, il Servizio fitosanitario regionale adotta almeno le seguenti misure:

- a. esecuzione di un intervento immediato con trattamenti insetticidi abbattenti sulla vegetazione, se il ritrovamento di *Popillia japonica* avviene nel periodo di presenza degli adulti, da giugno a ottobre;
- b. esecuzione di un monitoraggio intensivo per stabilire la presenza delle larve nei prati e di trattamenti insetticidi al terreno a partire dal primo periodo utile;
- c. posizionamento di un adeguato numero di trappole per la cattura massale degli adulti;
- d. definizione delle zone delimitate ai sensi dell'art. 3.

#### Art. 6.

##### *Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata*

1. È vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di piante con terra associata alle radici.

2. In deroga al comma 1, i servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originarie della zona infestata se sono state coltivate in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214e sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuate in periodi opportuni, nonché è rispettata una delle seguenti condizioni:

- a. prima della movimentazione è stato eliminato ogni residuo di terra o terriccio dalle radici che possa ospitare stadi giovanili dell'insetto;
- b. le piante sono coltivate, durante tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione dotato di protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Popillia japonica* durante il periodo di volo degli adulti;
- c. le piante in vaso sono coltivate coprendo la superficie dei vasi con rete anti-insetto, tessuto pacciamante o altro materiale pacciamante e mantenute isolate dal terreno sottostante;

d. le piante in vaso con diametro inferiore a 30 cm sono coltivate su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo, mantenendole isolate dal terreno sottostante e prima della movimentazione sono sottoposte ad un trattamento insetticida realizzato con temperatura di almeno 10 °C, secondo una delle seguenti modalità:

i. per immersione in soluzione insetticida fino a fine gorgogliamento oppure,

ii. irrorazione del terriccio del vaso con soluzione insetticida appena prima dell'inizio del volo degli adulti;

e. le piante in pieno campo sono coltivate proteggendo la superficie delle terreno con rete antiinsetto o tessuto pacciamante per una larghezza pari ad almeno il doppio di quella del pane di terra e con i bordi del materiale coprente interrati, per evitare l'ingresso e l'ovideposizione delle femmine dell'insetto;

f. le piante in pieno campo sono coltivate lavorando meccanicamente la superficie del terreno almeno quattro volte, ad una profondità di 15 cm durante il periodo di ovideposizione e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i. tutta la superficie del filare delle piante, per una larghezza pari ad almeno il doppio di quella del pane di terra sia diserbata per sfavorire le condizioni di ovideposizione e

ii. le eventuali irrigazioni di soccorso siano eseguite con il sistema a goccia e

iii. due carotaggi, eseguiti nei tempi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale secondo le modalità riportate nell'allegato, abbiano dato esito negativo per *Popillia japonica*.

3. Qualora venga riscontrata la presenza di anche solo un adulto, la chioma è trattata prima della movimentazione;

4. Il reimpiego in azienda di terra e terriccio può avvenire solo se lo stesso ha subito, prima del riutilizzo, un processo termico a 49 °C per almeno 15 minuti;

5. Le piante con terra associata, introdotti da una zona indenne verso una zona infestata durante il periodo di diapausa dell'insetto, possono essere movimentate liberamente per tutto il periodo antecedente l'inizio al primo volo degli adulti di *Popillia japonica*. Tali movimentazioni devono essere registrate.

6. Devono essere rispettate le indicazioni impartite dai servizi fitosanitari regionali relativamente a tempistiche e modalità dei trattamenti insetticidi.

7. Le operazioni di autocontrollo eseguite per la prevenzione e la lotta a *Popillia japonica*, secondo le modalità indicate nei piani di lotta emanati dai servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.

#### Art. 7.

##### *Condizioni per la movimentazione dei tappeti erbosi originari della zona infestata*

1. I produttori di tappeti erbosi aventi campi di produzione ricadenti in zona infestata devono notificare al servizio fitosanitario regionale, entro 30 giorni dall'atto di delimitazione del territorio, la propria attività e devono



essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche.

Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella in cui sono dislocati i campi di produzione l'autorizzazione viene effettuata dal Servizio fitosanitario regionale in cui è ubicato il centro aziendale.

2. È vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di tappeti erbosi (zolle e rotoli).

3. In deroga al comma 2, i servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di tappeti erbosi originari della zona infestata se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche e sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuate in periodi opportuni, nonché sono rispettate le seguenti condizioni:

a. sono stati lavati secondo le modalità impartite dal servizio fitosanitario regionale al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione; oppure

b. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal servizio fitosanitario regionale; e

c. sono state effettuate almeno due ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate in allegato e nei periodi opportuni indicati dal servizio fitosanitario regionale.

4. L'indicazione del periodo di movimentazione dei tappeti erbosi deve essere comunicato preventivamente al servizio fitosanitario regionale.

#### Art. 8.

*Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata e dei tappeti erbosi originari della zona cuscinetto.*

1. I produttori di tappeti, aventi campi di produzione ricadenti in zona cuscinetto devono notificare al servizio fitosanitario regionale, entro 30 giorni dall'atto di delimitazione del territorio, la propria attività e devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche.

Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella in cui sono dislocati i campi di produzione l'autorizzazione viene effettuata dal servizio fitosanitario regionale in cui è ubicato il centro aziendale.

2. È vietata la movimentazione al di fuori della zona cuscinetto di piante con terra associata e dei tappeti erbosi.

3. In deroga al comma 2, i servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata e dei tappeti erbosi originari della zona cuscinetto se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche e sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuate

in periodi opportuni, nonché sono rispettate le seguenti condizioni:

a. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal servizio fitosanitario regionale;

b. sono state effettuate almeno due ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate in allegato e nei periodi opportuni indicati dal servizio fitosanitario regionale;

c. sono state effettuate almeno due ispezioni durante il periodo di volo degli adulti per verificare l'assenza di adulti di *Popillia japonica* all'interno del perimetro aziendale e su piante spontanee presenti nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 m.

#### Art. 9.

##### *Definizione delle soglie di infestazione larvale*

1. Nelle zone infestate il servizio fitosanitario regionale rileva annualmente la presenza di larve di *Popillia japonica* nel terreno, attraverso un monitoraggio intensivo delle aree a prato.

2. Il territorio è classificato in zone a bassa infestazione, con popolazioni inferiori alla soglia di 50 larve/m<sup>2</sup>, e zone ad elevata infestazione, con popolazioni superiori alla soglia di 50 larve/m<sup>2</sup>.

#### Art. 10.

##### *Misure per il contenimento delle popolazioni larvali*

1. Nella zona infestata sono adottate misure fitosanitarie di lotta alle popolazioni larvali di *Popillia japonica* sulla base delle soglie di infestazione definite ai sensi dell'art. 9.

2. Nelle aree a prato presenti nelle zone a bassa infestazione sono attuate le seguenti misure:


a. con densità inferiori a 20 larve/m<sup>2</sup>, esecuzione di un trattamento con mezzo chimico o biologico, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal servizio fitosanitario regionale e il posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 300-500 m, oppure il solo posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 100 m;

b. con densità da 20 a 50 larve/m<sup>2</sup>, esecuzione di un trattamento con mezzi biologici quali nematodi, funghi o sostanze di origine naturale, oppure chimico, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal servizio fitosanitario regionale e il posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 200 m.

3. Nelle aree a prato presenti nelle zone ad alta infestazione sono attuate le seguenti misure:

a. con densità da 50 a 100 larve/m<sup>2</sup>, rottura o arieggiamento del cotico erboso con lavorazioni meccaniche ad una profondità di almeno 10 cm ed esecuzione di due trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche indicate dal servizio fitosanitario regionale e il posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 100 m;

b. con densità superiori a 100 larve/m<sup>2</sup> è necessario, oltre alle misure indicate al precedente punto, provvedere





ad effettuare un ulteriore trattamento insetticida secondo le modalità e le tempistiche indicate dal servizio fitosanitario regionale;

4. Nelle aree di cui al comma 3, il servizio fitosanitario regionale può imporre il divieto di irrigazione dei prati nel periodo estivo, al fine di creare condizioni sfavorevoli per lo sviluppo delle larve.

5. La movimentazione di terra prelevata dalla zona infestata è consentita previa autorizzazione del servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

#### Art. 11.

##### *Ulteriori misure di contenimento delle popolazioni*

1. Al fine di ridurre le popolazioni di *Popillia japonica* in areali non produttivi, il servizio fitosanitario regionale mette in atto ulteriori misure di controllo mirate, quali trattamenti insetticidi, trattamenti con mezzi biologici o con sostanze di origine naturale, diserbi, distruzione della vegetazione sulla quale si alimenta l'insetto, rottura di campi sportivi, ecc.

2. I servizi fitosanitari regionali verificano l'effettuazione delle misure di lotta e prescrivono, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214, ogni ulteriore misura fitosanitaria ritenuta necessaria per il contenimento di *Popillia japonica*.

#### Art. 12.

##### *Relazioni sulle misure*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 e sui risultati conseguenti all'applicazione di tali misure.

#### Art. 13.

##### *Comunicazione e divulgazione*

1. I servizi fitosanitari regionali attivano iniziative di informazione e divulgazione relative alla pericolosità di *Popillia japonica* e alle misure messe in atto per contrastarne l'introduzione o la diffusione sul territorio italiano.

#### Art. 14.

##### *Sanzioni*

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2016

*Il Ministro:* MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1052

ALLEGATO

Modalità di esecuzione dei carotaggi, di cui all'art. 6, comma 2, lettera f), all'art. 7, comma 3, lettera c) e all'art. 8, comma 3, lettera b), per la valutazione della presenza di larve di *Popillia japonica*.

Superficie ha <sup>1</sup>	Numero di campioni di terreno da effettuare	
	Carotatore (15 cm diametro x 20 cm profondità)	Vanga (20 x 20 cm)
< 0,5	50	20
0,6-2	70	30
2,1-5	80	35
5,1-10	90	40
10,1-20	125	50
> 20	125 + 2 campioni ogni 5 ha addizionali	50 + 1 campione ogni 5 ha addizionali

<sup>1</sup> La superficie è da intendersi espressa in ettari indipendentemente dalla tipologia di produzione (vasi, piena terra ecc.).

16A03675

DECRETO 19 aprile 2016.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sabina».**

#### IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

